

## **CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO**

Con il d. lgs. 2 luglio 2010, entrato in vigore il 16 settembre 2010, per la prima volta l'ordinamento giuridico italiano si dota di un vero e proprio codice del processo amministrativo. Così come il processo civile ed il processo penale, anche il processo amministrativo si basa ora su di un codice unitario. Ciò rappresenta un indubbio vantaggio per gli addetti ai lavori che in precedenza erano costretti ad attingere a varie fonti normative fra cui ad esempio la Legge n. 1034/1971 (legge istitutiva dei Tribunali amministrativi regionali), il Regio Decreto n. 1054/1924 (Testo Unico delle leggi sul consiglio di Stato), ed il Regio decreto n. 642/1907 (Regolamento per la procedura dinnanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato). Le aspettative intorno all'emanazione del nuovo codice erano molto alte: ci si aspettava che, oltre a trasfondere la materia in un testo unitario, il codice portasse con se anche dirimenti novità per il processo amministrativo. Tuttavia, pare che ciò non sia avvenuto: la nuova normativa apporta alcune novità, senza tuttavia stravolgere il processo amministrativo previgente. Ad esempio, si discute da anni se per proporre una domanda di risarcimento del danno provocato dalla pubblica amministrazione sia sempre necessario impugnare anche un provvedimento amministrativo, o se la domanda risarcitoria possa essere esperita autonomamente (questo è il problema della cosiddetta "pregiudiziale amministrativa"). In caso di risposta affermativa, il ricorso deve essere proposto entro il termine di decadenza di 60 giorni che vale per l'azione di annullamento di atti amministrativi, mentre in caso di risposta negativa, l'azione risarcitoria sarebbe soggetta al ben più lungo termine di prescrizione di 5 anni previsto dal codice civile per le domande di risarcimento dei danni. La nuova normativa stabilisce invece che l'azione risarcitoria può essere proposta senza chiedere il previo annullamento dell'atto illegittimo entro il termine di decadenza di 120 giorni "dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo." Tuttavia, il codice stabilisce anche che il giudice esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche sperando i mezzi di tutela previsti (in pratica, l'azione di annullamento). Pertanto, la nuova normativa propone una soluzione per così dire "intermedia" e, a detta di alcuni, poco coraggiosa. Alcune ulteriori novità sono rappresentate dalla competenza per territorio dei TAR, che è sempre inderogabile e rilevabile d'ufficio (mentre in precedenza sussistevano casi di incompetenza derogabile e non rilevabile d'ufficio), dalla possibilità che il collegio possa definire il giudizio con una sentenza in forma semplificata in sede di decisione della domanda cautelare, nonché dalla possibilità di promuovere il giudizio di ottemperanza senza previa diffida alla pubblica amministrazione. A queste si aggiungono altre novità che vanno ad incidere su singoli aspetti del processo amministrativo, senza stravolgerne la struttura previgente.

Manuel Moling